

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE	- Presidente -
Dott. ANTONELLA PAGETTA	- Consigliere-
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere-
Dott. ELENA BOGHETICH	- Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE	-Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16077-2024 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ S.R.L.;

- intimata -

2026 avverso la sentenza n. 4670/2023 della CORTE D'APPELLO di
1107 ROMA, depositata il 09/01/2024 R.G.N. 2729/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 9 gennaio 2024, la Corte
d'Appello di Roma ha confermato la decisione del locale

Oggetto

R.G.N.16077/2024

Cron.

Rep.

Ud 04/03/2026

CC



Tribunale che aveva rigettato il ricorso di [REDACTED] volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 20 luglio 2018 dalla [REDACTED] S.r.l..

In particolare, la Corte, nel ritenere la sussistenza rilevanti profili di inadempimento a carico del lavoratore, inquadrato come analista tecnico, ha accertata la ritualità della contestazione disciplinare inviata tramite PEC il 10 luglio 2018, nonostante le doglianze del ricorrente circa la mancata ricezione o la necessità di una raccomandata A/R, nonché provata una condotta caratterizzata da sistematici ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa presso la sede del Ministero del Lavoro, con punte di 4-5 ore da cui è scaturita, fra l'altro, la lesione del rapporto fiduciario intercorrente con la cliente [REDACTED] S.r.l.

2. Per la cassazione di tale sentenza, [REDACTED] propone ricorso affidato a tre motivi.

3. [REDACTED] S.r.l. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione del diritto alla prova (artt. 24, 111 Cost. e 115, 244, 420 c.p.c.), lamentando l'omessa ammissione della prova contraria sui fatti integranti la giusta causa del licenziamento.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente rilevato che, come definitivamente chiarito di recente dal Supremo Collegio (cfr., sul punto, S.U. n. 11167 del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., soltanto qualora



le norme considerate siano di immediata applicazione, non
essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa
misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

Numero registro generale 16077/2024

Numero sezionale 1107/2026

Numero di raccolta generale 13722/2026

Data pubblicazione 11/05/2026

In ordine alla dedotta violazione del procedimento probatorio, va rilevato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violazione delle disposizioni concernenti le prove non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Fintanto che il giudice è in grado di indicare e giustificare razionalmente la valutazione globale delle risultanze istruttorie che ha posto a fondamento del proprio convincimento e a descrivere coerentemente l'iter logico da lui seguito, la sua



decisione non è sindacabile in sede di legittimità (vedi, tra le tante, Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 9779 del 2024).

[Numero registro generale 16077/2024](#)

[Numero sezionale 1107/2026](#)

[Numero di raccolta generale 13722/2026](#)

[Data pubblicazione 11/05/2026](#)

Ha affermato, infatti, questa Corte, che il giudizio di legittimità può investire, in materia di valutazione probatoria, solo l'errato fondamento del convincimento del giudice su prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o l'esclusione di prove legali o ancora la considerazione come facenti piena prova elementi soggetti invece a valutazione (vedi, Cass. n. 10623 del 2023; Cass. n. 27000 del 2016).

D'altro canto, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorché il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (V., sul punto, Cass. n. 30810 del 2023).

3. Nella specie, parte ricorrente, pur deducendo la lesione del proprio diritto alla prova sui fatti integranti la contestazione disciplinare, nella sostanza, lamenta esclusivamente la lesione da parte della Corte d'appello del proprio potere di scelta, fra i testi indicati nella lista, di quelli da escutersi.

Orbene, nel processo, il giudice ha il potere discrezionale di selezionare i testimoni indicati dalle parti, riducendone il numero o ammettendo solo alcuni di essi, atteso che la lista dei testimoni fornita dalle parti è una proposta, ma spetta al giudice



istruire la causa e selezionare le prove che ritiene più attendibili e necessarie per giungere alla decisione.

Numero registro generale 16077/2024

Numero sezionale 1107/2026

Numero di raccolta generale 13722/2026

Data pubblicazione 11/05/2026

In particolare (Cfr., sul punto, fra le altre, Cass. n. 11810 del 2016) la riduzione delle liste testimoniali costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.

4. Nella specie, i giudici di secondo grado, con valutazione di fatto, hanno ritenuto che i testi addotti da entrambe le parti e ad esse, quindi, comuni, fossero i più idonei a descrivere l'accaduto ed hanno anche compiutamente motivato sui punti 6, 7, 8, 9 articolati dal [REDACTED] seppur formalmente non ammessi dal Tribunale. Hanno, inoltre, evidenziato come gli altri capitoli di prova formulati dall'appellato dovessero essere reputati irrilevanti, i primi quattro in quanto attinenti al primo motivo d'appello (concernente la regolarità della comunicazione relativa alla contestazione disciplinare) già ritenuto infondato, il 5, sulla non contestata qualificazione del [REDACTED] comunque influente, il 10 e l'11 anch'essi irrilevanti.

La Corte d'Appello ha correttamente rilevato che l'escussione dei testimoni, inclusi quelli comuni alle parti, ha esaurito i temi di prova rilevanti, rendendo i capitoli di prova del ricorrente o irrilevanti (perché vertenti su questioni già superate, come la regolarità della PEC) o assorbiti dalle deposizioni già rese.

Il diritto alla prova non è assoluto, ma subordinato al giudizio di rilevanza e decisività che spetta al giudice di merito e la



valutazione offerta al riguardo dalla Corte deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati.

Con la seconda doglianza si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in riferimento agli artt. 2119 e 1455 c.c., deducendosi della mancata valutazione di circostanze quali l'assenza di supporto tecnico e l'insufficienza del passaggio di consegne.

La terza censura denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio (artt. 220, 225 e 229) e del principio di proporzionalità, sostenendo che la negligenza nell'esecuzione del lavoro avrebbe dovuto comportare la sanzione conservativa della multa in luogo di quella espulsiva.

Va premesso, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).



In particolare, poi, con riguardo alla allegata omessa pronuncia, occorre evidenziare che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni prospettazione od allegazione, risultando sufficiente che egli esponga in misura concisa gli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata o con l' "iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia, configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere ne comporti il rigetto (fra le tante, Cass. n. 24953 del 2020; Cass. n. 2830 del 2021).

Nella specie, non può parlarsi di omessa pronuncia perché la Corte ha motivato specificamente sui singoli capitoli evidenziando come i testi escussi, [REDACTED] e [REDACTED] avessero chiarito i profili fattuali rilevati per l'illecito disciplinare ascritto e fra questi, in particolare, la cessazione dei rapporti con [REDACTED] la società alle cui commesse era preordinata l'attività lavorativa del ricorrente.

6. Deve, inoltre, rammentarsi che il vizio di motivazione di cui all'art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost. può ipotizzarsi esclusivamente là dove la decisione riveli una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade essenzialmente qualora non sussista alcuna disamina logico – giuridica da cui si evinca il percorso argomentativo seguito (ex plurimis, Cass. n. 3819 del 2020).



Giova, poi, evidenziare, quanto alla denunciata violazione dell'art. 2119 c.c., che, secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, *in terminis*, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (*ex plurimis*, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010).

Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).



Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli *standards*, conformi ai valori.

Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate).

Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata).

7. Tale distinzione operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale



(v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018).

Numero registro generale 16077/2024

Numero sezionale 1107/2026

Numero di raccolta generale 13722/2026

Data pubblicazione 11/05/2026

E', infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).

8.Nel caso di specie, appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della censura fattuale in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado.

Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede in realtà alla Corte di pronunciarsi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della lamentata negligenza mentre le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto, tentandosi di portare di nuovo all'attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito, inerente il contenuto dell'accertamento compiuto circa l'attività svolta.



Quanto alla gravità delle infrazioni ascritte, in punto di prova, va, invero, precisato che la Corte ha riconosciuto significativo rilievo corroborante in ordine al danno che la datrice assumeva aver subito per effetto del reiterato comportamento negligente del lavoratore, nella mail inviata dal Lentini, responsabile di [REDACTED] ove si legge, all'esito di una serie cospicua di rimostranze rispetto all'operato del [REDACTED] la conclusione che future collaborazioni sarebbero state 'molto inficiate'.

Ha arguito la Corte, dal complesso di elementi probatori acquisiti, la rescissione del vincolo fiduciario sulla base della giurisprudenza di legittimità relativa all'art.2119 c.c. nonché del significativo inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente anche alla luce della palese insofferenza nei confronti del potere organizzativo datoriale, atta a compromettere in maniera definitiva il rapporto fiduciario fra le parti.

Di particolare gravità è stata ritenuta la gestione del progetto "[REDACTED] per conto del cliente [REDACTED] S.r.l.. L'istruttoria ha documentato il mancato rispetto delle scadenze (task ultimati con ritardo o non completati) e la violazione delle direttive tecniche, quali l'obbligo di effettuare installazioni sui sistemi di *staging* anziché lavorare esclusivamente in locale.

È emerso, inoltre, che il lavoro prodotto era tecnicamente inadeguato, al punto che il responsabile della committente aveva segnalato che "non funzionava nulla" e che le lacune professionali del [REDACTED] avevano inficiato l'immagine aziendale. Tale situazione ha condotto alla risoluzione anticipata del contratto di appalto da parte di [REDACTED] con conseguente danno economico e d'immagine per la [REDACTED]



La Corte di merito ha ampiamente motivato circa la gravità della condotta, definita come espressione di "profonda indifferenza" e "aperta insofferenza" verso i doveri di diligenza e correttezza.

Numero registro generale 16077/2024

Numero sezionale 1107/2026

Numero di raccolta generale 13722/2026

Data pubblicazione 11/05/2026

I sistematici ritardi e il mancato rispetto delle determinanti tempistiche per il completamento della propria opera sono parsi alla Corte idonee a compromettere quel rapporto in modo tombale e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

9. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.

La Presidente
Margherita Maria Leone



Numero registro generale 16077/2024

Numero sezionale 1107/2026

Numero di raccolta generale 13722/2026

Data pubblicazione 11/05/2026

